



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Disturbi Specifici di Apprendimento

Legge 170/2010

D.M. 5669 del 12 luglio 2011

Linee guida

Un po' di storia

La prima nota:

*“Disturbi specifici di apprendimento in
allievi non certificati”*

Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia-Romagna

prot. 13925 del 4 settembre 2007

- <http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=148631>



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

USR | Tematiche | Disturbi specifici di apprendimento (...)

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna
PEC: drer@postacert.istruzione.it
Tel: 051-37851 (Centralino)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Direzione
Generale - **Attenzione, il link si aprirà in una nuova finestra**

Home USR Normativa Archivio Pubblicazioni Web TV Siti di approfondimento

Ti trovi in: **Tematiche** » Integrazione handicap e DSA

Affari legali
Autonomia
Comunicati stampa
Dirigenti scolastici
Eventi culturali
Formazione in servizio

Integrazione handicap e DSA

Intercultura e alunni stranieri
Orientamento
Personale amministrativo
Personale della scuola
Progetti
Progetti europei
Pubblicazioni
Riforma Ordinamenti
Risorse finanziarie
Scienze motorie e sportive
Scuole in ospedale
Scuole non paritarie
Scuole paritarie
Scuole statali

Disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia) in allievi non certificati
Suggerimenti operativi in specifica nota del dirigente dell'Ufficio I USR ER

data di creazione: 05/09/2007
data di modifica: 06/09/2007

segnala a un amico
 versione stampabile

Documenti allegati
 Nota dirigente Ufficio I

http://www.istruzione.it/ Internet 100%

La seconda nota con un ricco allegato tecnico:

*“Disturbi specifici di apprendimento:
successo scolastico e strategie didattiche”*

prot. 1425 del 3 febbraio 2009

- Nota ed allegato tecnico

<http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=306120>



Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

USR | Tematiche | Disturbi specifici di apprendimento: successo scolastico e strategie didattiche - Windows Internet Explorer

http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=306120

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

USR | Tematiche | Disturbi specifici di apprendimento: ...

Via de' Gastagnoli,1 – 40126 Bologna
PEC: drer@postcert.istruzione.it
Tel: 051-37851 (Centralino)

Home USR Normativa Archivio Pubblicazioni Web TV Siti di approfondimento

Ti trovi in: **Tematiche** » Integrazione handicap e DSA

Affari legali
Autonomia
Comunicati stampa
Dirigenti scolastici
Eventi culturali
Formazione in servizio

Integrazione handicap e DSA

Intercultura e alunni stranieri
Orientamento
Personale amministrativo
Personale della scuola
Progetti
Progetti europei
Pubblicazioni
Riforma Ordinamenti
Risorse finanziarie
Scienze motorie e sportive
Scuole in ospedale
Scuole non paritarie
Scuole paritarie
Scuole statali

Disturbi specifici di apprendimento: successo scolastico e strategie didattiche

Con la nota prot. 1425 del 3 febbraio 2009 e il relativo allegato tecnico sono state riprese ed approfondite le indicazioni di questa Direzione Generale in relazione agli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia).

Le scuole sono invitate a prestare la massima attenzione alle indicazioni contenute nella nota di cui trattasi ed a valersi dei suggerimenti offerti nell'allegato tecnico.

data di creazione: 04/02/2009 segnala a un amico
data di modifica: 04/02/2009 versione stampabile

Documenti allegati

- Nota
- Allegato tecnico parte I
- Allegato tecnico parte II

start DA DISLESSI... Microsoft Pow... USR | Tematic... NOTA 2010 DSA definitivo... IT 8.15



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

- **LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170**
“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
- Gazzetta Ufficiale serie generale n. 244 del 18 ottobre 2010

L'Ufficio ha dato notizia della Legge
170/2010 con quella che è la terza nota
sui DSA prot. 12792 del 25 ottobre 2010

- <http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=401970>



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

USR | Tematiche | Disturbi Specifici di Apprendimento...

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna
PEC: drer@postacert.istruzione.it
Tel: 051-37851 (Centralino)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Direzione
Generale - Attenzione, il link si aprirà in una nuova finestra

Home USR Normativa approfondimento

Ti trovi in: **Tematiche** » Integrazione handicap e DSA

Affari legali
Autonomia
Comunicati stampa
Dirigenti scolastici
Eventi culturali
Formazione in servizio

Integrazione handicap e DSA

Intercultura e alunni stranieri
Orientamento
Personale amministrativo
Personale della scuola
Progetti
Progetti europei
Pubblicazioni
Riforma Ordinamenti
Risorse finanziarie
Scienze motorie e sportive
Scuole in ospedale
Scuole non paritarie
Scuole paritarie
Scuole statali

Disturbi Specifici di Apprendimento. Legge 170/2010 e nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

In allegato si pubblicano la nota di questo Ufficio prot. 12792 del 25 ottobre 2010 e la Legge 8 ottobre 2010 n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".

data di creazione: 26/10/2010 segnala a un amico
data di modifica: 26/10/2010 versione stampabile

Documenti allegati

- DSA 2010.pdf
- LEGGE 170_2010.doc

http://www.istruzione.it/ Internet 100%

D.M. 5669/11

Alla Legge 170/2010 è seguito il **decreto ministeriale n.5669** del 12 luglio 2011 cui sono allegatae corpose **LINEE GUIDA.**

Si è in attesa di:

- 1) Accordo Stato Regioni per la definizione delle modalità di rilascio della diagnosi
- 2) Decreto Interministeriale per le attività di identificazione precoce (screening)

Riferimento nota USR n. 14003 del 14.7.2011

in: www.istruzioneer.it

“Diagnosi di DSA non rilasciate dal servizio sanitario nazionale. Validità transitoria ai fini del riconoscimento dei diritti sanciti dalle Legge 170/10”

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali,
Regione Emilia-Romagna,

Circolare 31 maggio 2012 n. 8 “Disturbi Specifici di Apprendimento; trasmissione del documento tecnico di istituzione dei gruppi di conformità per le segnalazioni di DSA rilasciate da professionisti privati”

Publicata sul sito internet della D.G.

<http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=469115>

Approfondiamo il testo della Legge 170/2010
partendo da una premessa generale:

**LA LEGGE NELLA SOSTANZA
CONFERMA TUTTE LE PRECEDENTI
NOTE E CIRCOLARI E TUTTO
L'IMPIANTO DELLE FORME
COMPENSATIVE E DISPENSATIVE CHE
ERANO GIA' STATE SUGGERITE**

Legge 170/10

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

Questo è l'articolo in cui, alla luce delle conoscenze attuali, viene data una “definizione legale” dei DSA




Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

La definizione generale

“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.”

Negli altri commi dell'art. 1

viene data una descrizione legale dei diversi tipi di disturbi (disgrafia, dislessia, disortografia, discalculia) e questo proprio in quanto non esistono marker fisici che li contraddistinguano (non occorre invece una legge per stabilire, ad esempio, che cosa è la Trisomia 21)

Si sottolinea che,
anche se nella Legge vengono analizzati
uno per uno, raramente questi disturbi si
presentano in modo “puro”.

Rif. LINEE GUIDA (cfr. slide n.11) p. 1.4.
“*La comorbilità*” D.M.5669 12/7/2011 --

Il fatto che ci troviamo in un momento
“*evolutivo*” delle conoscenze scientifiche in
tema di DSA, è segnalato dall'ultimo comma
dell'art. 1

**Nell'interpretazione delle definizioni di
cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto
dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche in materia.**

Art. 2 Finalità

“
...

- *garantire il diritto all'istruzione;*
- *favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;*

...

*c) ridurre i disagi relazionali ed
emozionali*

*d) adottare forme di verifica e di
valutazione adeguate alle necessità
formative degli studenti*

...

- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;*
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;*

....

- *incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;*
- *assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.”*

Art. 3 comma 2

“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”.

Ne consegue che:

- gli interventi di recupero e di individualizzazione dell'insegnamento sono obbligatori PRIMA di inviare un bambino ai test
- tali interventi devono essere specifici e quindi competenti
- detti interventi hanno registrato pochi miglioramenti o nessun miglioramento rispetto allo sforzo prestato.

Art. 3 comma 3

“E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1.

L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.”



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

“Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.”

Strumenti di intervento – art.5 comma 2

“a) L'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate”...

Vedi note USR ER citate in apertura e suggerimenti didattici

“... b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;”

A chiarimento art. 5 comma 2 L.ge 170/10 il D.M. n. 5669/2011 precisa

“Art. 4 comma 2 – i percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curriculari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino le funzioni non coinvolte nel disturbo...”



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

“... Art. 4 comma 4 – Le istituzioni scolastiche assicurano l’impiego di opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente con DSA, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi ...



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

.... Art. 4 comma 5 – L'adozione di misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati”

Art. 5 comma 4- Legge 170/10

“Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'Università nonché gli esami universitari.”

Art. 5 comma 2 lettera C – Legge 170/10

“Per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.”

Per comprendere esattamente la
portata di questo articolo,
è necessario leggere
il Decreto Ministeriale n.5669/2011

Art. 6 comma 4 DM 5669/11

“Le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune...”



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

“
...

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.”



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

**QUANTO DETTO NELLE DUE PRECEDENTI SLIDE
RAPPRESENTA LA PRIMA E PRINCIPALE OPZIONE CHE SI
DEVE CERCARE DI ATTUARE IN OGNI MANIERA.**

**LE DUE OPZIONI PRESENTATE NELLE PROSSIME SLIDE
SONO RESIDUALI E DEVONO COSTITUIRE RARE ECCEZIONI**

Art. 6 comma 5 DM 5669/11

“Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:....



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

“
...

- *certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita e motivata richiesta di dispensa dalle prove scritte*
- *richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne”*



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

“
...

- Approvazione da parte del consiglio di classe, che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera diventi caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.)”

- In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di II grado ovvero all'università.”